

COMUNE DI PALERMITI
PROVINCIA DI CATANZARO

(CIG 74118460D0)

(CUP G92F17000440004)

BANDO DI GARA
(prot. 990 del 08/03/2018)

SOLA ESECUZIONE LAVORI da 40.000 euro FINO A 150.000 EURO
e da 150.000 euro a 1.000.000
PROCEDURA APERTA.
CRITERIO DEL MINOR PREZZO

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Tecnico – Servizio Lavori Pubblici n. 28 del 28/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, si rende noto che questo Ufficio

HA INDETTO

una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'esecuzione dei seguenti lavori di: ***“Realizzazione di un Centro di Raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani”***, nel Comune di Palermiti(CZ) -

CUP: G92F17000440004;

CPV: 45213260-3;

Codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori: ITF63.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Comune di Palermiti – CZ -

Via Marconi, snc - Cap: 88050;

Area/Settore Lavori Pubblici

Tel: 0961917167 - Fax: 0961917900

Posta Elettronica: tecnico@comune.palermiti.cz.itPEC: ufficiotecnico.palermiti@asmepec.it

Responsabile del Procedimento: Geom. Ubaldo VALENTINO, Responsabile del Settore Tecnico Comunale

Profilo di committente: www.comune.palermiti.cz.it

2. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE, POSSIBILITÀ¹ DI SOPRALLUOGO

¹ NB: Si propende per la non obbligatorietà del sopralluogo. L'obbligo di sopralluogo trovava infatti il suo fondamento nell'art. 106 del d.P.R. 207/10. Tale articolo è stato abrogato. Il D.Lgs.50/2016 non contiene alcuna norma che sia andata a sostituire i contenuti del suddetto art.106. Si evidenzia, anzi, che le cause di esclusione da una procedura di gara sono tassative e occorre fare attenzione ad inserire ipotesi di esclusione non previste; infatti il bando o la lettera di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni rispetto alle cause di esclusione previste espressamente dal D.Lgs.50/2016 o da altre disposizioni di legge.

Tuttavia, va precisato che l'ANAC ha espresso un parere diametralmente opposto, seppur riferendosi ancora ai soli servizi e forniture, all'interno del Bando Tipo ANAC numero 1 del 22 novembre 2017 – “Schema di disciplinare di gara per l'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.298 del 22 dicembre 2017). Tale bando tipo è indicato dall'ANAC come vincolante, ma la norma richiamata dall'ANAC per giustificare la propria valutazione, cioè che il sopralluogo sia obbligatorio addirittura a pena di esclusione, l'art. 79 comma 2, appare erronea. Tale norma, infatti, afferma che *“quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi...”*. Tale frase non sembra affatto porre un obbligo di sopralluogo, ma una facoltà. La stazione appaltante, in altre parole, potrebbe, liberamente, richiedere un sopralluogo obbligatorio e solo in tale ipotesi si applicherebbe l'art. 79 comma 2 del Codice. A favore dell'interpretazione data da Maggioli, si veda anche: “TAR Napoli, Sentenza del 15.12.2017 n. 5911”. La giurisprudenza ritiene anche che, in caso di RTI, l'obbligo di eseguire il sopralluogo posto a carico dei soggetti partecipanti non può che riferirsi a ciascun concorrente che costituirà il RTI e l'attestato di sopralluogo, la cui mancanza determina l'esclusione dalla gara, deve riferirsi a tutte le imprese partecipanti.

Sola esecuzione dei seguenti lavori: **“Realizzazione di un Centro di Raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani”**.

Il luogo di esecuzione dei lavori è: Comune di Palermiti Loc. Caselle.

La documentazione di gara è costituita dagli elaborati costituenti il progetto esecutivo², il presente bando di gara, il disciplinare e tutti i documenti di gara, che sono reperibili al seguente indirizzo www.comune.palermiti.cz.it sez. “bandi di gara”.

La documentazione di gara è visionabile anche presso l’ufficio tecnico del Comune di Palermiti(CZ), Via Marconi, snc, nei giorni Martedì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 previo appuntamento telefonico al n. 0961917167.

Il sopralluogo non è obbligatorio³.

Per prendere eventualmente visione dei luoghi con l’assistenza dei tecnici comunali incaricati dovrà concordare con essi un appuntamento con congruo anticipo (Geom. Ubaldo VALENTINO tel. 3803832017).

Il partecipante alla gara, in questo caso, chiede di essere accompagnato in un sopralluogo che sarà concesso, dall’Amministrazione, a semplice richiesta del partecipante alla gara, negli orari di apertura dei rispettivi uffici. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente.

In caso di **raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario**, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale, procuratore, direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da un soggetto diverso incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori⁴.

In caso di **consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile**, il sopralluogo deve essere effettuato, a cura del consorzio, da un soggetto munito di delega conferita dal Consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

3. IMPORTO A BASE DI GARA⁵, DURATA DEI LAVORI, CATEGORIA E QUALIFICAZIONE, FINANZIAMENTO, VALIDAZIONE

a) Importo stimato complessivo (IVA esclusa): euro 60.333,29 (sessantamilatrecentotrentatré/29)

b) **Importo esecuzione lavori** (IVA esclusa) a misura⁶ **soggetti a ribasso d’asta:**
€. 58.395,59 (cinquantottomilatrecentonovantacinque/59)

c) **Oneri della sicurezza** ex D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso d’asta (IVA esclusa):
€. 1.937,70 (millenovecentotrentasette/70)

Individuazione costi manodopera: incidenza manodopera: 20,197% (**€. 12.185,28**)⁷.

Di parere opposto l’ANAC, sempre nel suddetto bando tipo nr. 1, che ritiene che in caso di RTI o consorzio o GEIE, già costituiti o non ancora costituiti, il sopralluogo possa essere effettuato da un rappresentante degli operatori partecipanti.

2 Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, a base di gara può essere posto il solo progetto esecutivo, salvo l’eccezione di cui all’art.59, comma 1 bis del Codice. La regola generale è posta dall’art. 59 comma 1 del D.Lgs. 50/2016: *“Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall’articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E’ vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l’articolo 216, comma 4-bis”*. Nel dettaglio, la deroga di cui all’art. 59 comma 1 bis stabilisce che: *“Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori”*.

3 Vedi nota n. 1.

4 Vedasi la parte finale della nota n. 1.

5 Ai sensi dell’art. 23, comma 16 D.Lgs. 50/2016, nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto dal comma 16 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso.

6 Art. 59, comma 5 bis, D.Lgs. 50/2016: *“In relazione alla natura dell’opera, i contratti per l’esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l’unità di misura”*.

7 Ai sensi dell’art. 23, comma 16 D.Lgs. 50/2016, nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto dal comma 16 dell’art. 23 del D.Lg.50/2016. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso.

Finanziamento dei lavori

I lavori sono finanziati per €. 73.034,67 con mutuo posizione 6041420 contratto con la CDP e per €. 965,33 con fondi propri di bilancio impegnati al cap. 1086 del bilancio 2018, ai sensi del seguente provvedimento: determina comunale ufficio tecnico n. 18/2018.

Durata

La durata dei lavori è prevista in 90(novanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Categoria e qualificazione⁸

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento sono i seguenti:

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI, secondo la definizione data dall'allegato A) del DPR 207/10. Class. I – Categoria prevalente: 95% (importo di euro 57.470,53);⁹

OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI **DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE** – Class. I – Categoria accessoria: 4,745% (importo di euro 2.872,76);

Segue modello esemplificativo:

Tabella 1— Descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto	Categoria	Clas- sifica	Qualifica- zione obbliga- toria (si/no)	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	
<i>ACCANTIERAMENTO E MOVIMENTI TERRA</i>	“OS 21—Opere strutturali speciali	I [△]	Si/No	=====,	3,00%	Prevalente	
<i>OPERE IN CEMENTO ARMATO</i>	“OS 21—Opere strutturali speciali”	I [△]	Si/No	=====,00	85%	Prevalente	
<i>OPERE STRADALI DI COMPLETAMENTO</i>	OG3—Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee traviarie, metropolitane, funicolari e piste aereoportuali e relative opere complementari	I [△]	Si/No	=====,	12%	Scorporabile ¹⁰	
Totale				=====,00	100%		

Validazione

Il progetto esecutivo, posto a base di gara, è stato validato dal responsabile del procedimento con verbale in data 25/10/2017.

8 Per le categorie superspecialistiche o di rilevante complessità tecnica, si tenga conto del Decreto Ministero infrastrutture e trasporti 248/16 “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’art.89, comma 11 D.Lgs. 50/2016”. Vedi altresì: art. 12, Legge 80/14.

9 Trattasi di mero esempio.

10 Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera oo-ter del D.Lgs. 50/2016, per «lavori di categoria scorporabile», si intende la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all’articolo 89, comma 11.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Sono ammessi a presentare l'offerta i soggetti individuati dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Nel dettaglio, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p)¹¹ nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

La stazione appaltante può imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice, di cui all'art. 62 D.P.R. 207/2010, nonché del presente bando.

Requisiti di ordine generale

I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono:

- trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'assenza delle cause di esclusione è dichiarata e sottoscritta nel modello All. 1).

Inoltre, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

Requisiti di idoneità professionale

¹¹ «Operatore economico»: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

L'operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:

- a) iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio industria agricoltura ed artigianato per attività inerenti all'oggetto della presente concessione;
- b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata.

Se lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro¹²:

(Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore ad euro 150.000)

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del codice, in materia di requisiti di ordine generale necessari e per le ipotesi esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, come nella presente fattispecie, qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a) importo dei lavori analoghi¹³ eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di trasmissione della lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA¹⁴ relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

In alternativa all'attestazione SOA, l'offerente può, ai sensi dell'art. 90, comma 3 del d.P.R. 207/2010, presentare una dichiarazione sostitutiva della stessa, riportante tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara).

Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica.

Oppure:

se lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro:

(Requisiti di qualificazione di cui all'art. 83 del Codice)

~~L'operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016, attraverso attestazione¹⁵ -¹⁶ in corso di validità, per categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere, rilasciata dagli appositi organismi di diritto privato autorizzati a questo fine dall'ANAC, ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 50/2016 e 61 d.P.R. 207/2010¹⁷.~~

¹² Occorre tenere presente che, ai sensi dell'art. 60 comma 2 d.P.R.207/10, la qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici, affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro. Occorre pertanto tenere conto a quanto ammontano i lavori del singolo esecutore anche di una parte dell'appalto che, in linea teorica, potrebbe essere complessivamente superiore ad euro 150.000 ma "separato" in categorie inferiori a tale cifra.

¹³ Su questo, interessante Parere AVCP n. 08 del 16 gennaio 2014.

¹⁴ Vedi art. 90, comma 8 D.Lgs. 50/2016: "L'iscrizione in elenchi ufficiali o la certificazione non possono essere imposte agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della partecipazione ad un pubblico appalto. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano altresì altri mezzi di prova equivalenti".

¹⁵ Art. 84, comma 11 D.Lgs. 50/2016: La qualificazione della SOA ha durata 5 anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale indicati nelle linee guida.

¹⁶ L'iscrizione in elenchi ufficiali o la certificazione non possono essere imposte agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della partecipazione ad un pubblico appalto. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano altresì altri mezzi di prova equivalenti.

¹⁷ Vedi parere di precontenzioso ANAC 187 del 20/11/2013. Interessante notare l'ipotesi (non presa in esame nel presente modello), in cui l'appalto (in quell'ipotesi integrato) sia anche misto. In tale fattispecie, secondo l'ANAC (principio comunque ribadito dall'art. 28, comma 1 del Codice), è possibile richiedere all'operatore economico requisiti ulteriori rispetto alla SOA: "in caso di appalti misti, lavori e servizi, o, lavori e forniture, o, lavori, servizi e forniture, le imprese concorrenti debbono dimostrare il possesso sia dell'attestazione SOA per la categoria e classifica richiesta

Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica.

Ai sensi dell'art. 92, comma 1 d.P.R. 207/2010: "1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente).

~~Per lavori inferiori e/o superiori a 150.000 euro, se presenti opere superspecializzate, ai sensi del D.M. Infrastrutture e trasporti 248/16 "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'art.89, comma 11 D.Lgs.50/2016":~~

Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 83, relativi ad appalti superiori a 150.000 euro, del codice dei contratti pubblici per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all'articolo 84 del medesimo codice, i requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l'esecuzione delle opere di cui al D.M. 248/16, sono i seguenti:

- a) nelle categorie OS 11, OS 12 A, OS 12 B, OS 13, OS 18 A, OS 18 B, OS 21 e OS 32, avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti;
- b) nelle categorie OS 13, OS 18 A, OS 18 B e OS 32 disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria;
- e) nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3 (impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:
 - 1) categoria OS 3: 40 per cento;
 - 2) categoria OS 28: 70 per cento;
 - 3) categoria OS 30: 70 per cento.

~~Se l'appalto rientra nell'ambito di applicazione del Dec. Min. Amb.11/4/2008, che descrive quali siano i lavori, servizi o forniture relativamente ai quali l'operatore economico deve rispettare determinati criteri ambientali¹⁸:~~

dalla stazione appaltante per l'esecuzione dei lavori, se di valore superiori a 150.000 euro, sia dei requisiti speciali richiesti per l'esecuzione dei servizi e/o della fornitura".

18 Costituiscono atti attuativi del D.M. Amb.11/4/2008:

Dm Ambiente 12 ottobre 2009;

Dm Ambiente 22 febbraio 2011 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di prodotti tessili e di arredi) (sostituito dal **Dm Ambiente 11 gennaio 2017**);

Dm Ambiente 25 luglio 2011 (Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari);

Dm Ambiente 7 marzo 2012;

Dm Ambiente 24 maggio 2012 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene);

Dm Ambiente 6 giugno 2012 (Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici);

Dm Ambiente 4 aprile 2013;

Dm Ambiente 13 dicembre 2013 (Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico);

Dm Ambiente 23 dicembre 2013 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica) (sostituito dal **Dm Ambiente 27 settembre 2017**);

Dm Ambiente 13 febbraio 2014 (Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani» e «Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro ... »);

Dm Ambiente 5 febbraio 2015 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano);

Dm Ambiente 24 dicembre 2015 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici ...) (sostituito dal **Dm Ambiente 11 gennaio 2017**);

Dm Ambiente 11 gennaio 2017 (Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia (sostituito dal **Dm Ambiente 11 ottobre 2017**) e per i prodotti tessili);

Dm Ambiente 27 settembre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose ..., l'acquisizione di apparecchi ..., l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica);

Dm Ambiente 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).

Criteria minimi ambientali

L'operatore deve inoltre rispettare i criteri minimi ambientali di cui all'art. 34 del D.Lgs.50/2016.

RTI o Consorzi

~~In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e, se gara pari o superiore a 150.000 euro (92-94 del d.P.R. 207/2010).~~

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L'appalto sarà affidato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.¹⁹
In ogni caso, ai sensi dell'art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).
Si applica l'art. 30, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.²⁰

6. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA:

Garanzia provvisoria

(Per l'operatore economico che presenta un'offerta per l'appalto oggetto del bando)

L'offerta deve essere corredata da una "garanzia provvisoria" pari ad euro 1.206,66.²¹
L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Garanzia definitiva²²

(Solo per l'aggiudicatario)

L'aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell'art. 103, comma 1 D.Lgs. 50/2016.²³

19 Ai sensi dell'art. 95, comma 5 D.Lgs. 50/2016: "Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta".

20 "Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici... è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

21 La cifra deve essere pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

22 Art. 103, comma 11 D.Lgs. 50/2016: "E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione".

23 L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni

Polizza
(Solo per l'aggiudicatario)

L'appaltatore deve prestare apposita garanzia assicurativa, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, con modalità e massimali meglio precisati nel disciplinare e nel capitolato speciale d'appalto.

7. VARIANTI²⁴:

L'amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre, in fase di esecuzione, le varianti che riterrà opportune, ai sensi dell'art. 3 del capitolato e dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

8. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA. DATA DELLA GARA²⁵:

L'offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire entro e non oltre **le ore 12:00** del giorno **26 Marzo 2018 (termine perentorio)**, direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Palermiti a mezzo servizio postale con raccomandata A.R., corriere o direttamente a mano in un unico plico sigillato e siglato sui lembi di chiusura, indirizzato a: Comune di Palermiti(CZ), Via Marconi, snc CAP 88050 – Palermiti - CZ).

Sul plico deve essere apposto il nominativo del mittente, l'indirizzo della sede legale, il numero di telefono, il fax e la seguente dicitura: **“NON APRIRE, OFFERTA PER LA GARA/APPALTO “Realizzazione di un Centro di Raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani”**.

Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (*raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE*) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.

Si precisa altresì che l'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00.

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione all'Ufficio postale. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.

L'offerta con la suddetta dicitura deve pervenire per mezzo di un plico il quale, a sua volta, deve contenere 2 buste: a) documentazione amministrativa; b) offerta economica.

Le operazioni di gara avranno luogo presso la sede del Comune di Palermiti(CZ) Via Marconi, snc, alle **ore 09:00 del giorno 27 Marzo 2018**.

9. PAGAMENTI:

E' prevista l'anticipazione del 20%, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016.

10. CLAUSOLA SOCIALE

stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

24 Sulle varianti, vd., in particolare, oltre all'art. 106, anche (per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto qualità prezzo), l'art.95, comma 14, lett.a), b) e c). Ai sensi del citato art. 95, in tal caso la stazione appaltante dichiara nel bando se autorizza o richiede una variante. Se la stazione appaltante richiede o autorizza una variante, deve menzionare, nei documenti di gara: a) i requisiti minimi che le varianti devono contenere; b) le modalità specifiche per la loro presentazione, indicando in particolare se le varianti possano essere presentate solo se sia stata presentata anche un'offerta, che è diversa da una variante. Ai sensi della lett. c) del comma 14: “solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti sono prese in considerazione”.

25 La procedura aperta, all'art. 60, prevede un termine di 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Ai sensi dell'art.36 comma 9 del Codice, tuttavia, qualora si decida di utilizzare una procedura aperta (“procedura ordinaria” secondo il Codice) anche nelle fattispecie ove sarebbe possibile utilizzare una procedura negoziata, il termine è ridotto sino alla metà, quindi a 18 giorni.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto e all'adempimento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario, pertanto, è tenuto a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato attraverso l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81²⁶.

11. FORMA DEL CONTRATTO:

Pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016.

12. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA²⁷ :

Le cause di esclusione sono tassative e sono previste dal D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge. Il bando o la lettera di invito non contengono ulteriori prescrizioni rispetto alle cause di esclusione previste espressamente dal D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge.

13. ALTRE INFORMAZIONI:

1. L'appalto viene aggiudicato ai sensi dell'art. 94, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
2. La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
3. Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell'art. 6 del disciplinare di gara e dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016.²⁸
4. Tutte le dichiarazioni richieste:

26 Vd. art. 50 del D.Lgs. 50/2016: "Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

27 Il D.Lgs.163/2006 sulla tassatività delle cause di esclusione era molto più preciso, grazie all'art. 46 comma 1 bis. La regola generale è ora prevista dall'art. 83, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, ma è più generica in quanto si limita ad indicare che: "I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle". In vigenza del vecchio Codice, la struttura dei modelli Maggioli era la seguente: **cause di esclusione senza che sia necessaria l'apertura del plico principale:**

- 1) ritardo nella presentazione dell'offerta che risulti pervenuta oltre l'ora e il giorno stabiliti;
- 2) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
- 3) in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- 4) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;

cause di esclusione dopo l'apertura del plico principale e prima dell'apertura delle tre buste A, B e C (o due buste, A e B, in caso di minor prezzo):

- 1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
- 2) in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- 3) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;

cause di esclusione dopo l'apertura dei plichi:

- 1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
- 2) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
- 3) per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, quest'ultimi non sanabili con il soccorso istruttorio.

L'inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.

Si vedano inoltre: art. 59 D.Lgs.50/2016, commi 3 e 4:

comma 3): Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte:

- a) che non rispettano i documenti di gara;
- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Comma 4: Sono considerate inammissibili le offerte:

- a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) che non hanno la qualificazione necessaria;
- c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

28 Ai sensi dell'art. 97, comma 8 D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97.

- a) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'offerente stesso), in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
 - b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
 - c) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
5. Si richiama l'obbligo di osservanza dell'art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
 6. Non sono ammesse offerte parziali.
 7. Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere.
 8. Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di mancanza di conflitto di interessi del responsabile.
 9. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo.

Soccorso istruttorio

10. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio²⁹ di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 (se presente), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

14. INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti – sensibili e non sensibili - verranno utilizzati dal Comune di Palermiti(CZ) esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento di gara. In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento. Titolare del trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è il Comune di Palermiti; responsabile del trattamento dei dati è il Geom. Ubaldo VALENTINO, responsabile del procedimento. I dati non saranno oggetto di diffusione.

15. PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO:

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Calabria -Catanzaro.

I ricorsi possono essere notificati all'Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell'informativa.

In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l'art. 120 del D.Lgs. 104/2010.

Note:

Tutta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente bando, è reperibile nel sito del Comune/Profilo di committente: www.comune.palermiti.cz.it

- bando

²⁹ In merito ai criteri interpretativi sul soccorso istruttorio, vd. Determinazione ANAC 1/2015, si consideri però che tale determinazione va riconsiderata e valutata prendendo atto delle modifiche normative del soccorso istruttorio dal 2015 ad oggi. Di interesse anche: Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 92 del 16 gennaio 2017.

- disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale di appalto³⁰ ~~(se ivi reperibile, altrimenti si applica quanto detto all'art.2 del bando);~~
- Modello Dichiarazione Amministrativa (All. 1). NB: Ai sensi dell'art.85 e delle Linee Guida approvate con atto Min. Infrastrutture e trasporti n. 3 del 18/7/2016, gli operatori economici potranno utilizzare, in alternativa alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive ricomprese nel modello DGUE, il documento di gara unico europeo (DGUE), che dovrà essere redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento della Commissione Europea (Regolamento di Esecuzione UE 2016/7)³¹;
- Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito (All. 2);
- Modello offerta economica (All. 3)
- Modello dichiarazione di avalimento (All. 4);
- Modello dichiarazione di avalimento di impresa ausiliaria (All. 5);
- Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa (All. 6);
- Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa, cessati (All. 7);

I modelli All. 1, All. 2, All. 4, All. 5, All. 6, All.7, vanno posti all'interno della busta A) "documentazione amministrativa".

Il modello All. 3 va posto all'interno della busta B) "offerta economica".

L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sul profilo del committente (sito www.comune.palermi.cz.it) attraverso il quale si intendono rese note a tutti i concorrenti; è pertanto onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto alla presente.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO)³²
F.TO GEOM. UBALDO VALENTINO

³⁰ Art. 32, comma 14 bis del Codice: "I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto".

³¹ Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/17 della Commissione del 5 gennaio 2016.

Molti autori ritengono che il DGUE sia già obbligatorio, tuttavia tale obbligo, pur effettivamente indicato nelle suddette Linee Guida, non sembra trovare riscontro né nell'art. 85 del Codice che afferma che le stazioni appaltanti "accettano il DGUE" né nella assenza di forza normativa di Linee Guida ministeriali. Ciò non toglie che possa essere opportuno, gradualmente, sostituire i modelli predisposti dalla stazione appaltante, con il modello DGUE, naturalmente nelle sole parti che il detto modello DGUE copre con la sua struttura. A questo proposito, si ricorda che l'articolo 85 del codice stabilisce che: le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
 b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
 c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.

Il file DGUE editabile è reperibile qui: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>

³² Il Dirigente ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. b) D.Lgs. n. 267/2000 o, per gli Enti privi di qualifiche dirigenziali, il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 109, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000.